

REGOLAMENTO (CEE) N. 2507/88 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 1988

relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità deve adoperarsi per indurre i paesi in via di sviluppo a rafforzare tale sicurezza nel settore alimentare;

considerando che è possibile rafforzare tale sicurezza alimentare mediante programmi di stoccaggio e sistemi di allarme rapido;

considerando che la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti in questo campo fornendo un sostegno finanziario;

considerando che è opportuno definire le misure da prendere per l'attuazione di tali interventi;

considerando che è opportuno prevedere una procedura di decisione a tale scopo;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare all'attuazione di sistemi di allarme rapido per quanto riguarda la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. Essa può anche partecipare all'attuazione di programmi di stoccaggio in questi paesi al fine di appoggiare operazioni di aiuto alimentare conformemente ai regolamenti concernenti sia la politica e la gestione dell'aiuto alimentare della Comunità, sia le azioni sostitutive, od operazioni analoghe intraprese dagli Stati membri, da organismi internazionali e da organizzazioni non governative.

È necessario assicurare che le azioni siano integrate agli altri strumenti di aiuto della Comunità, compresi l'impiego dei fondi di contropartita risultanti dalla vendita di aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

Tali azioni sono intese a rafforzare la sicurezza alimentare dei paesi beneficiari. Esse devono contribuire a migliorare il tenore di vita degli strati più poveri della popolazione di questi paesi e devono essere conformi, nella misura del possibile, agli obiettivi di sviluppo da loro stabiliti e soprattutto alla loro politica alimentare.

La partecipazione della Comunità a tali azioni, che dovrebbero in genere avere proporzioni limitate, consiste in un aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri e le procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il sostegno della Comunità ai programmi di stoccaggio e ai sistemi di allarme rapido può essere accordato, in base ad una domanda, per azioni a favore dei paesi in via di sviluppo che possono essere ammessi a beneficiare di un aiuto alimentare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad organismi internazionali e ad organizzazioni non governative; queste ultime devono tuttavia soddisfare i seguenti requisiti:

- a) possedere uno statuto appropriato ad una organizzazione di questo tipo;
- b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, in via eccezionale, in un paese terzo;
- c) dimostrare la loro capacità di attuare con efficacia azioni quali quelle contemplate nel presente regolamento.

Articolo 3

L'aiuto della Comunità può contribuire al finanziamento, per un periodo limitato, delle misure seguenti:

- sistemi di allarme rapido e raccolta di dati relativi all'andamento dei raccolti e delle scorte, per meglio conoscere la situazione alimentare nei paesi interessati,
- azioni di proporzioni limitate volte a migliorare i sistemi di stoccaggio in particolare a livello di contadini o di villaggio o su scala locale, al fine di assicu-

⁽¹⁾ GU n. C 91 dell'8. 4. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso l'8 luglio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).